



Amministrazione Provinciale di Siena

Servizio Trasporti

**REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA
VIGILANZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI
SCUOLE NAUTICHE**

*Il presente regolamento, costituito da 22 articoli, è stato approvato con delibera di
Consiglio Provinciale del 17 APRILE 2003 n. 38*

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE SCUOLE NAUTICHE**

Deliberazione Consiglio Provinciale n. 38 del 17 APRILE 2003

INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizione

Art. 3 Autorizzazione

Art. 4 Domanda di autorizzazione

Art. 5 Requisiti del titolare

Art. 6 Requisiti di idoneità dei locali

Art. 7 Materiale per le lezioni teoriche

Art. 8 Unità da diporto

Art. 9 Attività di insegnamento presso le scuole
nautiche

Art. 10 Organico delle scuole nautiche

Art. 11 Documenti per l'esercizio dell'attività di
scuola nautica

Art. 12 Disciplina dell'attività

Art. 13 Centri di istruzione la nautica

Art. 14 Consorzi

Art. 15 Autoscuole

Art. 16 Decadenza dell'autorizzazione

Art. 17 Trasferimento della sede

Art. 18 Dipendenti e accesso ai pubblici uffici

Art. 19 Vigilanza

Art. 20 Sanzioni

Art. 21 Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 22 Entrata in vigore

ART. 1

Oggetto

1. Il presente atto disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla vigilanza tecnico-amministrativa sulle scuole nautiche, attribuite alla Provincia dal combinato disposto del D.P.R. n. 431/97, recante il Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche, e dell'art. 105 del D.Lgs. n. 112/98.

ART. 2

Definizione

1. Si definiscono Scuole Nautiche le strutture stabili, caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate all'istruzione ed alla formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

2. Non sono soggette alla disciplina del presente atto le attività, ancorché esercitate a carattere permanente e presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.

3. Per gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto dal D.M. 19/08/91, n. 389, non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 431/97. La vigilanza tecnico-amministrativa sugli stessi è di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. L'attività di scuola nautica può essere svolta anche da parte delle autoscuole in possesso dei requisiti di cui al D.M. 17/05/95, n. 317, previo rilascio di autorizzazione specifica di cui al successivo art. 15.

5. La sede principale della scuola è quella dove sono impartite le lezioni teoriche e dove è collocato l'ufficio di segreteria.

6. Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte presso sedi distaccate, nell'ambito comunque del compartimento marittimo ove saranno sostenuti gli esami.

ART. 3

Autorizzazione

1. L'esercizio dell'attività di scuola nautica è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia di Siena qualora la sede principale sia posta sul territorio provinciale, previo parere del capo del compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica, o del direttore dell'ufficio provinciale della M.C.T.C.

2. L'autorizzazione può essere richiesta per:

- Scuole Nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa (art. 3 del D.P.R. n. 431/97);
- Scuole Nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla costa (art. 3 del D.P.R. n. 431/97).

ART. 4

Domanda di autorizzazione

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche devono chiedere il rilascio della relativa autorizzazione alla Provincia.

2. La domanda, redatta in carta legale, o resa legale, e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;
- b) denominazione della scuola;
- c) localizzazione della sede principale;
- d) compartimento marittimo ove verranno effettuate le esercitazioni pratiche e le prove d'esame.

3. Nella domanda devono inoltre essere indicati gli estremi fiscali del richiedente ed i dati anagrafici:

- a) del titolare se il richiedente è una ditta individuale;
- b) del legale rappresentante se il richiedente è una società di persone;
- c) del socio accomandatario se il richiedente è una società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- d) di un amministratore per ogni altro tipo di società;

4. Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) attestato di versamento, a favore della Provincia, di €.30,00 per diritti di segreteria, nonché marca da bollo per l'atto di autorizzazione;
- b) attestazione rilasciata dal richiedente, anche tramite autocertificazione, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al successivo art. 5;
- c) tabella delle tariffe in duplice copia;
- d) relazione tecnica contenente la descrizione dei locali della scuola, corredata da uno specifico atto di asseverazione da parte di un professionista abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 6, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia edilizia, igiene e sicurezza;
- e) planimetria quotata in scala 1:50, in duplice copia, di cui una bollata, redatta da un professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica e l'indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature;
- f) dichiarazione relativa alla disponibilità delle attrezzature didattiche di cui all'art. 7;
- g) documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola e comprendente:

- polizze assicurative;
- libretti di immatricolazione;
- contratti di acquisto;
- contratti di leasing;
- certificazione del pagamento degli oneri fiscali;

h) documentazione comprovante la sussistenza della capacità finanziaria, consistente in un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore ad €. 50.000,00, liberi da gravami ipotecari, ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche di €. 25.000,00 rilasciata da:

- Aziende o Istituti di credito;
- Società finanziarie con capitale non inferiore ad €. 2.500.000,00.

- i) l'attestazione di cui alla lettera precedente deve essere formulata secondo lo schema allegato al D.M. n. 317/95 relativo alle autoscuole.

5. La Provincia provvederà ad istruire la domanda ed a richiedere, se necessario, l'esibizione della documentazione in relazione a determinati fatti, stati e qualità dichiarati nella domanda, indicando sia per quali fatti, stati e qualità è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di notorietà, sia il termine entro il quale la documentazione deve essere prodotta.

6. La Provincia provvede sulla richiesta entro 60 giorni dalla sua presentazione, salvo che risulti necessario procedere ad integrazione e verifica della documentazione prodotta.

7. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore, o del legale rappresentante in caso di società o consorzio, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività di scuola nautica, previo nulla-osta da richiedere alla Provincia, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di un anno prorogabile di ulteriori sei (6) mesi.

8. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare dell'impresa individuale l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di mesi sei (6) dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono richiedere all'Amministrazione Provinciale il trasferimento del complesso aziendale.

9. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un consorzio, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale, devono essere comunicati alla Provincia che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o del consorzio non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

10. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, o di modifica di ragione sociale, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dal presente articolo e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

11. Se varia la sola denominazione della scuola nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

ART. 5 **Requisiti del titolare**

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica è necessario che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente;
- b) avere compiuto gli anni 21;
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla legge 27/12/56, n. 1423, come sostituita dalla legge 03/08/88, n. 327, e dalla legge 31/05/65, n. 575 ,così come successivamente modificata ed integrata, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

- d) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- e) essere fornito di diploma di istruzione di secondo grado, o titolo equipollente se cittadino di altro Stato;
- f) avere la capacità finanziaria di cui all'art. 4.

2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere posseduti:

- a) da tutti i soci quando trattasi di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera e) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto dalla società.

4. Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:

- a) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b) proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 8, da utilizzare per l'effettuazione dei corsi tenuti dalla scuola nautica;
- c) proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui all'art. 6, e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
- d) materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui all'art. 7.
- e) personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento sia teorico che pratico.

ART. 6

Requisiti di idoneità dei locali

1. I locali della scuola nautica devono comprendere:

- a) un'aula di almeno 25 mq di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1.50 mq, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b) un ufficio di segreteria di almeno 10 mq di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa, con ingresso autonomo;
- c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed aerati.

2. L'altezza minima di tali locali non può essere inferiore a quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica.

3. I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso ed alla sicurezza.

4. Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento. L'arredamento dell'aula di insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
- b) una lavagna delle dimensioni minime di m. 1.10 x 0.80 o lavagna luminosa;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula;
- d) almeno 4 tavoli da carteggio.

ART. 7

Materiale per le lezioni teoriche

1. La scuola deve disporre di un'adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno dai seguenti elementi:

A. STRUMENTI

- Bussola marina e sestante;
- barometro aneroidale, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
- strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS).

B. SUSSI DI

- Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
- carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
- tavole per il calcolo delle rette d'altezza;
- carte di analisi meteorologica;
- rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
- rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;
- rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala;
- rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello;
- rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti.

C. DOCUMENTAZIONE DIDATTICA

- Fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;
- elenco dei fari e segnali da nebbia;
- portolano del Mediterraneo;
- leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto - Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto.

3. I sussidi di cui alla precedente lett. B con esclusione delle Carte Nautiche ufficiali, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici.

ART. 8 **Unità da diporto**

1. La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, compatibile con il tipo di patente da conseguire;
2. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate e a terzi.
3. Il capo del compartimento marittimo, nel rilasciare il parere di cui al precedente art. 3, valuta anche l' idoneità delle unità nautiche delle scuole.
4. Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici della scuola devono essere comunicate alla Provincia.

ART. 9 **Attività di insegnamento presso le scuole nautiche**

1. Possono svolgere l'attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo, nonché di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre 10 anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno 5 anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.
2. Possono svolgere la funzione di istruttore presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella dell'unità da diporto che devono condurre.

ART. 10 **Organico delle scuole nautiche**

1. La scuola nautica deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori per le esercitazioni pratiche di condotta del mezzo nautico, oppure uno o più soggetti che cumulino entrambe le funzioni.
2. L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni ed accompagnare l'allievo durante lo svolgimento delle prove d'esame.
3. Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia può consentire che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di 6 mesi, un insegnante o istruttore di altra scuola nautica già autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa.

ART. 11 **Documenti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica**

1. Le scuole nautiche curano la tenuta dei documenti rilasciati dall'autorità competente per l'esercizio dell'attività di scuola nautica e del registro d'iscrizione contenente: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria e delle esercitazioni pratiche e relativo esito.

ART. 12 **Disciplina dell'attività**

1. All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico una tabella, vidimata dalla Provincia, la quale deve indicare in modo chiaro e per esteso:

- a) il nome e la sede della scuola;
- b) gli estremi del provvedimento autorizzativo della scuola medesima;
- c) le tariffe applicate;
- d) l'indicazione che, ai sensi delle vigenti norme, la scuola è posta sotto la vigilanza tecnico-amministrativa della Provincia di Siena;
- e) la firma del titolare della scuola;
- f) l'orario delle lezioni teoriche;
- g) i periodi di chiusura della scuola.

ART. 13 **Centri d'istruzione nautica**

1. Le persone fisiche o giuridiche che, precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, risultano iscritte presso le C.C.I.A.A. e gestiscono scuole di istruzione per la nautica, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica all'Amministrazione Provinciale. L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 5,6,7,8.

ART. 14 **Consorzi**

1. A due o più scuole nautiche autorizzate è data facoltà di consorziarsi secondo quanto disposto dal Codice Civile (artt. 2602 e seguenti) e costituire Centri di istruzione nautica. Esse devono indicare alla Provincia:

- a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti;
- b) il responsabile del centro di istruzione;
- c) le generalità degli istruttori;
- d) l'ubicazione della sede del Centro;

2. Il Centro di istruzione deve essere dotato di:

- a) unità da diporto necessarie per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole aderenti;
- b) attrezzatura didattica di cui all'art. 7.

3. I locali, se al Centro di istruzione è demandata anche l'effettuazione dei corsi teorici, devono avere le caratteristiche di cui all'art. 6.

4. Il responsabile del centro di istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di scuola nautica.

5. Le scuole nautiche consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente sempre che siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e delle unità da diporto necessarie per l'esercitazione e per la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non di quelli inviati al Centro di istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.

6. Ai Centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le scuole nautiche aderenti al Centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel Centro.

7. La Provincia di Siena, previa istanza del responsabile del centro d'istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, è tenuta a riconoscere i Centri di istruzione a tutti gli effetti legali e provvede ad adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature di ciascuna delle scuole nautiche consorziate.

8. Qualora al consorzio aderiscano scuole nautiche aventi sede in comuni appartenenti a province diverse e limitrofi a quelli in cui è ubicato il centro di istruzione, il riconoscimento di cui al precedente comma, è effettuato dalla Provincia nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede del Centro. Essa provvede alle relative comunicazioni alle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione alle singole autoscuole e scuole nautiche aderenti nonché ai direttori degli uffici provinciali D.T.T. e alle Capitanerie di Porto per i conseguenti adempimenti.

ART. 15 **Autoscuole**

1. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 317/95, dotate di attrezzature e strumenti nautici nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica alla Provincia. Per ottenere l'autorizzazione le autoscuole devono avere la disponibilità di un'unità da diporto, avente l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati.

ART. 16 **Decadenza dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione decade:

- a) per decesso o fallimento del titolare;
- b) per scioglimento o fallimento della società di gestione;
- c) per rinuncia espressa del titolare;
- d) per rinuncia tacita del titolare, intendendosi per rinuncia tacita:
 - il mancato inizio dell'attività entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
 - la sospensione ingiustificata dell'attività per mesi 3. La sospensione dell'attività, previamente autorizzata, non può eccedere i mesi 6;
- e) per revoca disposta dalla Provincia.

2. In caso di rinuncia dell'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione indirizzata alla Provincia con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente ed incondizionatamente alla stessa.

3. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione del precedente titolare.

ART. 17 **Trasferimento della sede**

1. Il trasferimento della sede, in ambito provinciale, sarà consentito previa verifica dell' esistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali.

2. Il trasferimento della sede non comporta la revoca dell' autorizzazione.

3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte del richiedente.

ART. 18 **Dipendenti e accesso ai pubblici uffici**

1. Oltre agli insegnanti e agli istruttori, le scuole nautiche possono utilizzare personale di segreteria assunto e regolamentato ai sensi della normativa vigente per tale categoria.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il titolare della scuola nautica, o il socio, o il legale rappresentante, o la persona da questi delegata nel caso di società o ente, e il responsabile legale del centro di istruzione, devono inviare alla Provincia un elenco aggiornato di tutto il personale utilizzato distinto per impiegati, insegnanti e istruttori con l'indicazione per ognuno del tipo di rapporto di lavoro (lavoro subordinato a tempo pieno o parziale - lavoratore autonomo o libero professionista) precisando, per i lavoratori dipendenti, la data di assunzione e la dimostrazione dell'iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi anche a mezzo di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

ART. 19 **Vigilanza**

1. la vigilanza sulle scuole nautiche, considerato l'interesse generale e sociale che queste rivestono, persegue il fine di promuovere una maggiore efficienza delle scuole per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento da impartire. In particolare la vigilanza è svolta mediante controlli:

- a) sulla capacità delle scuole di assolvere alle funzioni di centri di istruzione di nuovi conducenti;
- b) sull'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all'obbligo assicurativo delle imbarcazioni, etc.;
- c) sul regolare funzionamento delle scuole e sull'impiego di istruttori in possesso dei requisiti di cui all'art. 9;
- d) sulla regolare tenuta dei registri di iscrizione.

2. La vigilanza sulle scuole nautiche è svolta dalla Provincia tramite il personale all'uopo autorizzato.

ART. 20 **Sanzioni**

1. Le scuole nautiche sono soggette a sanzioni amministrative.

2. Le sanzioni amministrative sono la *diffida*, la *sospensione*, la *revoca*:

- La diffida è un avvertimento scritto, diretto al titolare della scuola, con la quale gli sono comunicate eventuali irregolarità rilevate, di lieve entità e gli è rivolto formale invito ad eliminarle entro un termine di scadenza; se entro detto termine il titolare non provvede, si applica il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione;
- La sospensione dell'autorizzazione rilasciata alla scuola nautica è un provvedimento a seguito del quale, durante il periodo della sospensione medesima, la scuola nautica stessa non può svolgere la propria attività, salvo disposizioni dell'Amministrazione Provinciale in merito al completamento dei corsi e alla presentazione degli allievi agli esami. Essa è inflitta per un periodo da uno a tre mesi, quando:
 - a) l'attività della scuola non si svolga regolarmente;
 - b) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia, dall'ufficio provinciale della M.C.T.C. ovvero dall'autorità marittima, ai fini del regolare funzionamento della scuola.
- La revoca dell'autorizzazione rilasciata alla scuola nautica è un provvedimento a seguito del quale è impedita alla scuola stessa la prosecuzione della propria attività. Essa è inflitta dall'Amministrazione Provinciale, quando:
 - a) siano venuti meno la capacità finanziaria ed i requisiti morali del titolare;
 - b) vengano meno i locali e/o l'attrezzatura tecnica e didattica della scuola nautica;
 - c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

ART. 21

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è regolata dalla legge 24/11/81, n. 689.

2. Chiunque insegna teoria nelle scuole nautiche o istruisce al comando ed alla condotta su unità da diporto delle scuole nautiche, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 103,29 ad €. 516,46.

3. Ove siano accertati gravi abusi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 516,46 ad €. 2.582,28. La medesima sanzione si applica ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute.

4. Chiunque gestisce una scuola nautica senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 1.032,91 ad €. 5.164,57. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola nautica e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio provinciale.

5. Ogni altra irregolarità è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 51,65 ad €. 258,23.

ART. 22

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della intervenuta esecutività del provvedimento con il quale è stato approvato.

delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

d) di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

e) di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non essere in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

f) di possedere il diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, di:

_____, conseguito presso l'istituto _____

con sede in _____, in data _____ (anno scolastico ____/____);

g) che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti di persone conviventi, le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (*Disposizioni contro la Mafia*);

h) di autorizzare la Provincia di Siena, o altri soggetti con essa convenzionati, al trattamento dei dati personali a fini statistici ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675.

- Tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi _____
- Denominazione della scuola _____
- Localizzazione della sede principale _____
- Compartimento marittimo ove verranno effettuate le esercitazioni pratiche e le prove d'esame _____

ALLEGA

- la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria di € 30,00 sul conto corrente postale n. 10662534 intestato a: **Amministrazione Provinciale di Siena – Sanzioni TPL e diritti D.Lgs. 112/1988**, che in nessun caso verrà rimborsato e nella cui causale dovrà essere specificato l'esame per il quale la tassa è stata versata (*esame pratiche per il rilascio di autorizzazione Scuole Nautiche*);
- marca da bollo per l'atto di autorizzazione;
- attestazione rilasciata dal richiedente, anche tramite autocertificazione, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del regolamento;
- tabella delle tariffe in duplice copia;
- relazione tecnica contenente la descrizione dei locali della scuola, corredata da uno specifico atto di asseverazione da parte di un professionista abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 6 del regolamento, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia edilizia, igiene e sicurezza;
- planimetria quotata in scala 1:50, in duplice copia, di cui una bollata, redatta da un professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica e l'indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature;
- dichiarazione relativa alla disponibilità delle attrezzature didattiche di cui all'art. 7 del regolamento;
- documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola e comprendente:

- polizze assicurative;
- libretti di immatricolazione;
- contratti di acquisto;
- contratti di leasing;
- certificazione del pagamento degli oneri fiscali;

- documentazione comprovante la sussistenza della capacità finanziaria, consistente in un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore ad € 50.000,00, liberi da gravami ipotecari, ovvero una attestazione¹ di affidamento nelle varie forme tecniche di € 25.000,00 rilasciata da:

- Aziende o Istituti di credito;
- Società finanziarie con capitale non inferiore ad € 2.500.000,00.

Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo² :

Sig./Sig.ra

Via _____ n. _____ Cap. _____,

Prov. _____

Città _____

Recapito telefonico _____

Data _____

Firma del/della dichiarante (per esteso e leggibile)

Allegare copia di regolare documento d'identità in corso di validità

¹ l'attestazione di cui alla lettera precedente deve essere formulata secondo lo schema allegato al D.M. n. 317/95 relativo alle autoscuole.

² Indicare solo se il recapito è diverso dalla residenza già indicata.